

A cura di Giovanni Riccio

La deroga al principio della continuità aziendale

Categoria: **Bilancio e contabilità**
Sottocategoria: **Principi contabili**

In uno dei primi provvedimenti emergenziali (art. 7 del D.L. 23 aprile 2020 n. 23, cd. *decreto liquidità*) per tutelare le società di capitali dai negativi effetti della pandemia da COVID, il Legislatore è intervenuto sul tema della continuità aziendale. Tale norma è stata implicitamente abrogata dall’art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. *decreto rilancio*) che, invero, ha riproposto il testo della originaria disposizione normativa. L’OIC ha recentemente licenziato la versione definitiva del documento interpretativo 8 dedicato alle “*Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio*” (*continuità aziendale*). In precedenza, in corrispondenza dell’emanazione della norma di cui al *decreto liquidità*, era stato pubblicato il documento interpretativo 6 con analoga finalità interpretativa.

Di cosa si tratta?

La normativa	2
Il principio della continuità aziendale	3
Il documento interpretativo dell’OIC	5
L’obbligo informativo	6
Quale tutela in capo agli amministratori?	6
Riferimenti normativi	7

La normativa

L'articolo 38-*quater* introdotto in sede di conversione del D.L. 34/2020 dispone la facoltà di derogare al postulato della continuità aziendale di cui al n. 1), primo comma, dell'articolo 2423-*bis* del codice civile. La disposizione in commento riproduce e di fatto abroga quella contenuta nell'articolo 7 del *decreto liquidità*.

Essa si applica

ai "bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati"



quindi, ad esempio, ne sono stati oggetto i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 approvati nel termine lungo del 30 giugno 2020; nonché ai bilanci "di esercizi in corso al 3 dicembre 2020", quali quelli in corso di predisposizione relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020.

La finalità dell'intervento del Legislatore è chiarita dalla relazione illustrativa del D.L. 23/2020 emesso nei primi mesi dallo scoppio della pandemia e dalla dichiarazione dello stato di emergenza promulgata dalla delibera del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio dello scorso anno.



La "previsione [della deroga al principio della continuità aziendale] deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed anormali dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta su tutte le voci del bilancio medesimo".

Con la disposizione normativa in commento si è inteso sterilizzare i negativi effetti della pandemia sulla prospettiva della continuità aziendale, che per effetto della *temporanea* diffusione del COVID può risultare pregiudicata.



OSSERVA - La presenza del virus purtroppo non si è rivelata temporanea, visto che in questi giorni ha compiuto il primo triste compleanno, quindi è **auspicabile che la norma sia prorogata per tutelare anche gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2021, unitamente, riteniamo, agli altri provvedimenti ispirati all'obiettivo di tutelare i patrimoni societari.**

La disapplicazione del principio della continuità aziendale, come precisato nella citata relazione illustrativa, è mirata a tutelare solo le "imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità".

La norma, altresì, prescrive che le informazioni relative al presupposto della continuità devono essere fornite nella nota integrativa all'interno del paragrafo dedicato alle politiche contabili ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 1), del codice civile.



INFORMA - Permangono tutti gli obblighi informativi da assolvere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione "comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi [ex articolo 2427, comma 1, n. 22-quater, c.c.], nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico destinato alla produzione di reddito".

Il principio della continuità aziendale



Il postulato della continuità aziendale è sancito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), nel rispetto del quale nel predisporre il bilancio "la valutazione delle voci dev'essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale".

Alla prospettiva della continuità aziendale sono dedicati i paragrafi da 21 a 24 del principio contabile 11 dedicato a *finalità e postulati del bilancio di esercizio*, nei quali è chiarito quanto segue.

Il codice civile sancisce il principio della continuità aziendale sul presupposto che l'azienda, civilisticamente definita quale complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (articolo 2555 codice civile), costituisce un complesso economico funzionalmente destinato alla generazione del reddito.

Nella predisposizione del bilancio l'organo amministrativo deve valutare il presupposto della capacità di generare reddito da parte dell'azienda avendo un orizzonte temporale almeno pari ai dodici mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce. Nel caso in cui i soggetti deputati alla predisposizione del bilancio ritengano la sussistenza di significative condizioni di incertezza afferenti alla prospettiva della continuità aziendale nel senso sopra definito, la nota integrativa dovrà riportare:

- ➔ le informazioni relative ai fattori di rischio;
- ➔ i presupposti sui cui sono stati identificati tali fattori e quali essi siano;
- ➔ i piani aziendali che si attueranno per fronteggiare i rischi e le incertezze;
- ➔ i motivi per cui tali fattori sono considerati significativi;
- ➔ l'impatto che potranno avere sulla continuità aziendale.

Nell'ipotesi in cui la direzione aziendale giunga alla conclusione che non sussistano scenari migliori rispetto alla cessazione dell'attività, ma non ricorra alcuna causa legale di scioglimento come individuate dall'articolo 2484 del codice civile, i criteri di valutazione delle voci di bilancio devono tener conto di tale circostanza, vale a dire che la valutazione continua ad essere effettuata secondo la prospettiva della continuità aziendale, tuttavia occorre tener conto dell'orizzonte temporale ridotto a causa della prospettiva, più o meno vicina, della cessazione dell'attività.



L'OIC 11 prescrive che la nota integrativa riporti puntualmente quanto appena descritto e l'impatto sulla situazione economica e patrimoniale della società.

Nel principio contabile in esame sono riportati alcuni esempi delle voci che potrebbero subire una diversa valutazione in virtù del diverso (minore) orizzonte temporale:

- **la vita utile ed il valore residuo delle immobilizzazioni** (determinati secondo l'OIC 16 per quelle materiali e l'OIC 24 per quelle immateriali) dovranno essere valutate sul presupposto del minor arco temporale durante il quale saranno utilizzate in azienda;
- sarà necessario un esame approfondito dei **fondi per rischi ed oneri** per tener conto di eventuali penalità contrattuali conseguenti al minor orizzonte temporale previsto;
- la valutazione dell'effettiva recuperabilità di eventuali **imposte anticipate** iscritte in bilancio dovrà essere condotta in previsione di minori periodi di imposta in cui saranno recuperabili e nella prospettiva di risultati di esercizio fiscalmente negativi.

Nel caso in cui l'organo amministrativo accerti il verificarsi di una causa di scioglimento, il bilancio è redatto prescindendo dalla prospettiva della continuità, tuttavia continuano ad applicarsi gli ordinari criteri di funzionamento, opportunamente rivisti tenendo conto della ancor più ridotta previsione temporale. Tale *modus operandi* dev'essere seguito anche se l'accertamento della causa di scioglimento intervenga tra la data di chiusura dell'esercizio e quella della predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Come precisato nel prg. 8, "l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria".

Il documento interpretativo dell'OIC

L'OIC, in vigore dell'articolo 7 del D.L. 23 aprile 2020 n. 23, aveva già affrontato la questione con il documento interpretativo 6.

L'11 marzo scorso è stato diffuso il documento interpretativo 8 dedicato alle "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale) al quale faremo riferimento.



OSSERVA - L'Organismo preliminarmente chiarisce che la disposizione in commento si applica solo alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e sono interessate dalla normativa derogatoria anche le società che redigono il bilancio consolidato ("si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio di esercizio").

Chiariti in precedenza quali bilanci sono oggetto della disciplina in commento, è bene precisare che l'applicazione non è generalizzata, ma soggetta a precise condizioni coerenti con lo spirito dell'intervento legislativo chiarito nella relazione di accompagnamento al provvedimento.

In pratica la concreta applicazione della norma, considerando i soggetti *solari*, è la seguente.

In riferimento ai **bilanci 2019**

la diffusione del COVID, avvenuta nei primi mesi del 2020, quindi successivamente alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre 2019), non era annoverabile quale accadimento di competenza del 2019, vale a dire non doveva esplicare alcun effetto nei valori patrimoniali del bilancio in parola.

È evidente che rappresentava un evento rilevante ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, n. 22-*quater* del codice civile, che doveva trovare illustrazione qualitativa e quantitativa nella nota integrativa.

La dirompenza della diffusione pandemica avrebbe potuto minare la prospettiva di continuità aziendale, pertanto il Legislatore è intervenuto a protezione delle imprese.



NOTA BENE - Per effetto della tutela legislativa, le imprese che avevano prospettive di continuità aziendale alla data del 31 dicembre 2019, potevano fare riferimento a tale data e non a quella successiva, post inizio della fase pandemica, con la conseguenza del venir meno dell'obbligo di valutare le voci tenendo conto della prospettiva di un minor orizzonte temporale.

Di tale situazione doveva essere fornita indicazione nella nota integrativa.

Se, invece, la prospettiva della continuità aziendale era già di per sé compromessa, a prescindere dalla diffusione del COVID, la società non poteva fruire della norma di tutela.

In pratica si tratta dei casi illustrati ai paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11.

In riferimento ai **bilanci 2020**

come chiarito nel paragrafo 11 dell'interpretativo 8, la deroga prevista dall' 38-*quater* introdotto in sede di conversione del D.L. 34/2020, può applicarsi in due casi:

se nel bilancio 2019 la prospettiva della continuità aziendale sussisteva a prescindere dalla fruizione della deroga contenuta nella originaria disposizione dell'articolo 7 del D.L. 23/2020 (ovvero se l'approvazione era intervenuta post pubblicazione in G.U. della legge di conversione del D.L. 34/2020, la deroga contenuta nell'articolo 38-*quater*);

se nel bilancio 2019 la società si era avvalsa della deroga del citato articolo 7, ovvero dell'articolo 38-*quater*, a seconda di quando è intervenuta l'approvazione del bilancio 2019.

L'applicazione della deroga comporta la disapplicazione di quanto riportato nei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11.

L'obbligo informativo

La norma si limita a prescrivere la segnalazione dell'eventuale utilizzo della deroga e la permanenza degli ordinari contenuti informativi sia nella nota integrativa, che nella relazione sulla gestione.

La richiesta informativa dell'OIC, invece, è più ampia. È previsto che le imprese che si avvalgono della deroga debbano:

- ➔ descrivere le incertezze sulla prospettiva di continuità, i fattori di rischio individuati e le asserzioni che hanno condotto a tali identificazioni;
- ➔ illustrare i piani aziendali predisposti per affrontare i rischi e le incertezze individuate.

La *Fondazione* nell'interpretativo 8, prescrive che *"nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.*

Quale tutela in capo agli amministratori?

L'ultimo comma dell'art. 38-*quater* cripticamente dispone che l'efficacia delle disposizioni è limitata ai fini civilistici. L'OIC nell'interpretativo 8 non ha affrontato il comma appena richiamato. In proposito non può non osservarsi che la norma non dovrebbe comportare particolari implicazioni fiscali.



INFORMA - Sull'argomento è intervenuta Assonime con la circolare n. 16 del 28 luglio 2020 dedicata a "le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio".

L'Associazione delle SpA ritiene che "tale indicazione normativa legittima una valida rappresentazione contabile sicuramente rilevante anche sotto il profilo penale. In altre parole, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività secondo le indicazioni dell'art. 38-quater non può costituire di per sé una condotta penalmente rilevante ai sensi della disciplina sulle false comunicazioni sociali".

Ciò naturalmente a condizione che si assolvano agli ulteriori obblighi informativi prescritti dall'OIC, nonché, naturalmente a quelli ordinariamente previsti per la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

A ben vedere, prosegue Assonime, la "norma esaurisce i suoi effetti nel contesto contabile e non riguarda invece gli effetti di natura sostanziale che la continuità aziendale assume in altri contesti regolatori. Intendiamo in particolare far riferimento alla centralità che il parametro della continuità aziendale ha assunto quale principio generale di corretta gestione dell'impresa collettiva che obbliga gli amministratori a monitorare tale situazione e ad attivarsi senza indugio per adottare e attuare gli strumenti previsti per il recupero della continuità aziendale".

In buona sostanza, l'organo amministrativo **non può trincerarsi dietro la norma speciale che deroga alla continuità e non intervenire da un punto di vista gestionale e sostanziale per fronteggiare rischi ed incertezze indotti dalla pandemia.**

Tale orientamento è conforme alla prescrizione dell'OIC di illustrare i piani predisposti per il superamento della situazione di difficoltà economica, patrimoniale e finanziaria che dovesse delinearsi all'orizzonte dell'impresa.

Riferimenti normativi

- [Articolo 7, D.L. 23 aprile 2020, n. 23;](#)
- [Articolo 38-quater, D.L. 19 maggio 2020, n. 34;](#)
- Assonime circolare n. 16 del 28 luglio 2020;
- OIC documento interpretativo n. 6 del 3 giugno 2020;
- OIC documento interpretativo n. 8 dell'11 marzo 2021.